

## INFORMAZIONI GENERALI

**LOCAZIONI TURISTICHE** La Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 (BUR n. 51/2013) "SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO" prevede: Art. 27 bis - Locazioni turistiche. ( 1 )

1. Gli alloggi dati in locazione esclusivamente per finalità turistiche, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, senza prestazione di servizi, sono strutture ricettive alle quali, ai fini della presente legge, si applicano solo le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Coloro che intendono locare gli alloggi ai sensi del comma 1, sono tenuti a comunicare alla Giunta regionale secondo le procedure definite dalla stessa: a) il periodo durante il quale si intende locare l'alloggio, il numero di camere e di posti letto; b) gli arrivi e le presenze turistiche, per provenienza.

3. Sono attribuiti al comune la vigilanza, anche mediante l'accesso di propri incaricati alle strutture ricettive di cui al comma 1, e l'accertamento della violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, anche su segnalazione della Giunta regionale nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e il diritto ad introitare le relative somme.

4. Chiunque dia in locazione gli alloggi ai sensi del comma 1 è soggetto, previa diffida amministrativa ai sensi dell'articolo 2 bis della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale" e successive modificazioni, per ciascun alloggio: a) in caso di incompleta o omessa comunicazione ai sensi del comma 2, lettera a), alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00; b) in caso di incompleta o omessa comunicazione ai sensi del comma 2, lettera b), alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.000,00 per ciascun mese di omessa o incompleta comunicazione; c) in caso di ingiustificato rifiuto di accesso all'alloggio, opposto agli incaricati del comune per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui al comma 3, alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 250,00 per ciascun ingiustificato rifiuto di accesso.

**Come comunicare l'avvio o chiusura di locazione turistica?** La normativa di riferimento ed i moduli regionali per comunicare l'avvio o la chiusura di locazione turistica sono pubblicati sul portale regionale:

<http://www.regione.veneto.it/web/turismo/locazioni-turistiche>

**Comunicazione di apertura alloggi in locazione turistica** (modulo approvato con Decreto n. 115 del 25/05/2018 - BUR n. 57 del 15/06/2018). I dati dichiarati vengono registrati nell'Anagrafe regionale e viene attivato d'ufficio il servizio online per la trasmissione telematica dei dati statistici (C59). La mail di conferma di registrazione e attivazione del servizio viene inviata all'indirizzo email dichiarato nel modello.

**Comunicazione di chiusura alloggi in locazione turistica** (modulo approvato con Decreto n. 113 del 25/05/2018 - BUR n. 57 del 15/06/2018) **Si consiglia inoltre la lettura delle risposte a domande frequenti pubblicate sul portale regionale: FAQ**

Per coloro che non utilizzano la procedura SUAP del portale [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it) **il modulo compilato, completo della scheda dettaglio e con allegata copia fronte-retro del documento di identità, va presentata (scansione in formato PDF) alla Provincia esclusivamente tramite posta elettronica:**

- se l'invio viene effettuato da una posta certificata (PEC) , inviare a [turismo.provincia.vr@pecveneto.it](mailto:turismo.provincia.vr@pecveneto.it) - se l'invio viene effettuato da posta normale, inviare a: [provincia.verona@cert.ip-veneto.net](mailto:provincia.verona@cert.ip-veneto.net)

### ► ADEMPIMENTI OBBLIGATORI

Chi intende iniziare tale attività di **locazione turistica** in Comune di Malcesine, ha l'obbligo di:

- **trasmettere alla [Provincia di Verona](#)** la Comunicazione di "Locazione Turistica" e richiedere l'accreditamento per comunicare i dati statistici di movimento degli ospiti. Per maggiori approfondimenti consultare la pagina del sito della [Regione](#).
- **comunicare alla Questura**, telematicamente e giornalmente (entro le 24 ore successive all'arrivo dell'ospite) l'arrivo delle persone alloggiate ([alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati/](http://alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati/));
- **comunicare l'inizio attività agli uffici comunali** (per l'assolvimento della **Tari**) presentando il modulo scaricabile sul sito del comune di Malcesine: <http://www.comunemalcesine.it/wp-content/uploads/Dichiarazione-IUC-TARI Editabile-2.pdf> ;
- **farsi corrispondere** dagli ospiti alloggiati l'[imposta di Soggiorno](#), attualmente determinata in euro 1,00/persona/notte con un max di 20 notti;
- **inviare** (PEC [protocollo@pec.comunemalcesine.it](mailto:protocollo@pec.comunemalcesine.it) o EMAIL [tributi@comunemalcesine.it](mailto:tributi@comunemalcesine.it)) **copia del modulo trasmesso alla Provincia di Verona ai fini del rilascio delle credenziali per l'accesso al gestionale dell'IMPOSTA DI SOGGIORNO.**